

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7527128E83

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): I11B08000100005



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE – GORIZIA
via Lazzaretto Vecchio, 26 – 34123 Trieste
ORDINANZA N° 3702 dell'11/09/2008 e s.m.i.**

**Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma
di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE)**

DISCIPLINARE DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nell'apposita casella "FAQ relative alla gara" della pagina dedicata al presente appalto della sezione "Bandi, Avvisi e Appalti" all'indirizzo internet <http://www.commissarioterzacorsia.it>, entro dieci giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.

1. PREMESSE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il "Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia" (di seguito, il "Commissario delegato" o "Stazione appaltante").

L'art. 1, comma 1, lettera b) della prefata Ordinanza dispone che il Commissario Delegato provveda "alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale Quarto d'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti dalla convenzione di concessione tra S.p.A. Autovie Venete e l'ANAS S.p.A., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza".

L'art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 10 del 13.01.2018, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, fermo restando che la fattispecie non avrà effetti sulla presente procedura di gara in virtù delle disposizioni di seguito riportate.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in ragione di tali presupposti e sulla base dei poteri conferitigli con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 20.04.2009, con determina a contrarre dd. 21.06.2018 ha stabilito di affidare il servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria relativo alla progettazione esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento della caserma di Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il luogo di svolgimento dei lavori ai quali si riferisce il servizio si trova nel comune di San Donà di Piave (VE).

CIG: 7527128E83 CUP: I11B08000100005

La Stazione appaltante è il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse - Gorizia, Via Lazzaretto vecchio n. 26, 34123 Trieste.

Il profilo dell'amministrazione aggiudicatrice è www.commissarioterzacorsia.it.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è l'ing. Enrico Razzini, domiciliato per la carica c/o Commissario delegato - Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 tel. 040/3189111, telefax 040/3189313, P.E.C.: gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema di contratto;
4. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali;
5. Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.commissarioterzacorsia.it>, (nella pagina dedicata al presente appalto della sezione "Appalti, Bandi e Avvisi").

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo **gare@pec.commissarioterzacorsia.it**, entro le ore 12.00 del giorno 17.08.2018. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura "quesito" seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, la Stazione appaltante non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell'apposita casella "FAQ relative alla gara" della pagina dedicata al presente appalto della sezione "Appalti, Bandi e Avvisi" all'indirizzo internet <http://www.commissarioterzacorsia.it>, nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **gare@pec.commissarioterzacorsia.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato in sede di offerta si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la corretta esecuzione del servizio rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico.

L'importo complessivo posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio di progettazione da affidare, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali costi per la sicurezza da interferenze se presenti, è riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – Importo dell'appalto

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento di edifici	71300000-1	€ 121.796,38
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso		€ 121.796,38

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, in quanto il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e pertanto non vi sono rischi interferenziali.

L'importo complessivo del servizio di progettazione da affidare è stato stimato sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed ID individuate dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed è presentato nella seguente tabella:

Tabella n. 2 – Importo del corrispettivo

Categoria	Destinazione funzionale	ID	Grado di complessità	Importo stimato dei lavori	Importo calcolato del corrispettivo
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20	0,95	€ 1.404.585,05	€ 121.796,38
TOTALE					€ 121.796,38

L'importo complessivo del corrispettivo indicato in tabella 2 per il servizio tecnico di architettura ed ingegneria da affidare è stato calcolato con le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si evidenzia che la prestazione principale è riferita al servizio di progettazione delle opere relative all'ID E.20.

Il servizio di progettazione delle opere di ciascuna altra ID, nonché le eventuali prestazioni accessorie indicate in tabella 1, sono prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'appalto sarà liquidato a corpo.

L'appalto è finanziato con fondi della S.p.A. Autovie Venete.

4. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

4.1 TERMINI

I termini massimi per l'espletamento del servizio di progettazione - a meno dell'eventuale ribasso offerto - sono di **140 (centoquaranta)** giorni naturali e consecutivi, ripartiti secondo le fasi indicate Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche e Generali e decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio. L'affidatario entro tali termini dovrà consegnare alla Stazione appaltante il progetto completo in ogni sua parte.

Il progetto consegnato sarà quindi sottoposto all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Durante tale attività l'affidatario dovrà fornire tutta la necessaria collaborazione sia al soggetto che condurrà la verifica sia alla Stazione appaltante, e dovrà provvedere tempestivamente alla revisione degli elaborati progettuali, secondo la tempistica indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti opzioni o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I concorrenti che non sono in grado di eseguire le prestazioni accessorie (indagini geognostiche e indagini sui manufatti esistenti) e/o le ulteriori prestazioni propedeutiche alla progettazione inserite all'intero del corrispettivo calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 (rilievi topografici, studio acustico, ecc.), dovranno o costituire un raggruppamento con uno o più operatori economici in grado di svolgere tali attività oppure dichiarare l'intenzione di subappaltare tali attività, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai soggetti costituiti di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché ai GEIE ed alle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D. Lgs. in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE o aggregazione di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di rete.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunito in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi

dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in tal caso saranno esclusi sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.

5.1 PROFESSIONISTI INDICATI

Ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e che devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nella medesima domanda, inoltre, deve essere indicato il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Tutti tali professionisti devono essere in possesso, al momento della partecipazione alla gara, dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche. Gli estremi dell'iscrizione devono essere riportati nella domanda di partecipazione alla gara.

I professionisti indicati devono inoltre essere in regola con gli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il concorrente deve indicare il nominativo di un professionista per ciascuna delle seguenti figure professionali:

1. Responsabile Contrattuale, con funzione di Capo Progetto e Referente Unico nei confronti della Stazione Appaltante per gli aspetti amministrativi del contratto;
2. professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
3. professionista responsabile della progettazione delle ID opere E.20, secondo il D.M. 17 giugno 2016;
4. professionista abilitato al ruolo di coordinatore della per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
5. tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. n.447/95.

Il concorrente deve indicare un numero minimo di nominativi di professionisti per l'espletamento dell'incarico pari a 3 (tre).

Lo stesso nominativo può quindi essere indicato per più di una figura professionale, fermo restando che il numero minimo di nominativi complessivamente indicato deve essere pari a 3 (tre).

Il concorrente può comunque indicare più di un nominativo per ciascuna figura professionale, con la sola esclusione del Responsabile Contrattuale e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Sia nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo, sia nel caso in cui sia una società o un'associazione di professionisti, sia nel caso sia una società di ingegneria, tra i professionisti indicati ed il concorrente deve intercorrere un rapporto stabile. Pertanto, ciascun professionista indicato deve essere un

professionista associato (nel caso in cui il concorrente sia un'associazione di professionisti) o un socio/amministratore/direttore tecnico/dipendente della società concorrente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio stabile o un GEIE, il rapporto stabile di cui sopra deve intercorrere tra il professionista indicato ed uno degli operatori economici raggruppati/consorziati indicati.

Nel caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, nella domanda di partecipazione deve essere indicato, oltre ai nominativi dei professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche sopra elencate, anche il nominativo di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza.

I nominativi indicati nella domanda di partecipazione sono vincolanti per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per motivata nonché sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica del possesso da parte del professionista subentrante di tutti i requisiti di quello uscente.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione i professionisti tramite la compilazione della scheda 3 allegata al presente disciplinare.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso di professionisti associati e di società di professionisti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il requisito di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., pena l'esclusione dalla gara, deve essere osservato dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dai professionisti indicati ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il requisito di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. deve inoltre essere posseduto da tutti i professionisti indicati nell'offerta, responsabili dell'espletamento del servizio, nonché dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, indicati nell'offerta ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il concorrente. Tutti i professionisti indicati nell'offerta devono, pertanto, rendere tale dichiarazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal disciplinare ai punti 7.2 e 7.3 anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. Si precisa che in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili e i GEIE: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Per i professionisti singoli o associati i requisiti di cui all'art. 1 del DM n. 263 del 2016;
- c) Per le società di professionisti i requisiti di cui all'art. 2 del DM n. 263 del 2016;
- d) Per le società di ingegneria i requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 263 del 2016;
- e) Per i raggruppamenti temporanei i requisiti di cui all'art. 4 del DM n. 263 del 2016, con particolare riferimento all'indicazione nella domanda di partecipazione di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista;
- f) Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE i requisiti di cui all'art. 5 del DM n. 263 del 2016;
- g) Per i soggetti indicati quali professionisti responsabili della progettazione delle opere degli ID indicati, iscrizione agli appositi albi professionali;
- h) Per il soggetto indicato quale coordinatore per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.: requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
- i) Per il soggetto indicato quale tecnico competente in acustica: requisiti di cui alla L. n. 447/95 e agli articoli da 20 a 25 del D.Lgs. n. 42/2007.
- j) Per gli operatori economici che assumono le prestazioni accessorie: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni accessorie oggetto della presente procedura di gara.

Tutti i concorrenti devono inoltre aver adempiuto agli obblighi di comunicazione all'A.N.AC. di cui all'art. 6 del DM n. 263 del 2016.

Tutti i concorrenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del DM n. 263 del 2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, per un importo almeno pari a una volta e mezza l'importo posto a base di gara per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

La tabella seguente individua tale requisito relativo alla sola categoria, destinazione funzionale ed ID prevista nel servizio posto a base di gara. Si precisa che il fatturato deve intendersi globale, ovvero riferito alla totalità dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti e non solo a quelli relativi alla categoria, destinazione funzionale ed ID assunta dall'operatore economico.

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo calcolato del corrispettivo	x	Requisito: fatturato globale
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20	€ 121.796,38	1,5	€ 182.694,57
TOTALE					€ 182.694,57

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 4 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- per le Società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai servizi eseguiti.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che sono utilizzabili per dimostrare i requisiti di cui alla successiva lett. a) sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti in raggruppamento temporaneo o comunque in forma congiunta sono utilizzabili nella misura desumibile dal certificato comprovante lo svolgimento del servizio in cui devono essere riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente.

Sono idonei a dimostrare i requisiti di cui alla successiva lett. a) tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3 lettera vvvv) comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento, le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione lavori, nonché gli studi di fattibilità effettuati per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Possono essere, altresì, utilizzati per comprovare i requisiti i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett.

vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del citato Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Per comprovare i requisiti di cui alle successive lett. a) e b), nell'ambito della stessa categoria sono da ritenersi idonei a comprovare il requisito i servizi svolti per opere non necessariamente appartenenti alla stessa destinazione funzionale di quelle oggetto del servizio da affidare, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello delle opere del servizio da affidare. Tale considerazione è applicabile per le opere appartenenti alle categorie "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità".

Non sono idonei a comprovare i requisiti di cui alle successive lett. a) e b) le prestazioni professionali effettuate nei confronti di un altro soggetto incaricato in via principale.

- a) Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni ID pari a una volta e mezza l'importo stimato dei lavori:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato dei lavori da progettare	x	Requisito: totale Importo dei lavori
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20	€ 1.404.585,05	1,5	€ 2.106.877,58

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 4 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E GEIE

Il raggruppamento temporaneo può essere formato da tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dagli operatori economici di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'espletamento dei servizi diversi da quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Il raggruppamento temporaneo può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (se da costituire) ovvero l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (se già costituito), deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario.

Il ruolo di mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ovvero da una sub-raggruppamento con le forme di un raggruppamento temporaneo.

L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione. L'obbligo spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali, verticali e misti.

In caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo ogni operatore economico raggruppato deve compilare la scheda 1-bis, allegata al disciplinare di gara.

Fermo restando che i requisiti di cui ai punti precedenti 7.2 (capacità economica e finanziaria) e 7.3 (capacità tecnica e professionale) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), i componenti del raggruppamento devono inoltre possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lett. a) del punto 7.1 deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi tenuti all'iscrizione.

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, tutti i componenti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondarie), in quanto tutti gli operatori economici raggruppati eseguono il medesimo tipo di prestazione e rispondono in solido per tutte le prestazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all'operatore economico mandatario è richiesto, pena l'esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del p.to 7.2 e alla lett. a) del p.to 7.3 nella misura minima del 40% per assicurare che l'operatore economico mandatario abbia il know how necessario a gestire efficacemente una commessa di progettazione delle dimensioni pari a quelle oggetto dell'appalto. Agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso dei medesimi requisiti in una misura minima, purché il raggruppamento temporaneo raggiunga, nella sua interezza, il requisito complessivo richiesto.

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo verticale, il mandatario deve possedere i requisiti di cui alla lett. a) del p.to 7.2 e alle lett. a) del p.to 7.3 nella misura del 100% con riferimento alla prestazione principale ed ogni mandante deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla prestazione secondaria che intende eseguire.

Il raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo misto può essere assimilato ad un raggruppamento di tipo verticale, in cui il mandatario e/o uno o più mandanti sono a loro volta costituiti da un sub-raggruppamento che intende eseguire con ripartizione orizzontale la relativa prestazione. In tal caso, per ciascun sub-raggruppamento i requisiti speciali di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità già indicate per i raggruppamenti. Pertanto, il sub-mandatario di ciascun sub-raggruppamento deve possedere i requisiti, riferiti alla prestazione da eseguire, di cui alla lett. a) del p.to 7.2 e alla lett. a) del p.to 7.3 nella misura minima del 40%, e la restante percentuale deve essere posseduta dai sub-mandanti.

Nei raggruppamenti temporanei, il mandatario deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai GEIE, ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di rete si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Per i consorziati indicati la domanda di partecipazione deve precisare le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno.

L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione, sia delle percentuali della quota di riparto del servizio.

Ciascun consorziato indicato deve compilare la scheda 1-bis, allegata al disciplinare di gara.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i consorzi di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al fine ottemperare ai requisiti, possono utilizzare sia i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio, sia, mediante avalimento, quelli delle singole società consorziate non indicate per l'esecuzione del servizio.

Per i primi cinque anni dalla costituzione il consorzio stabile può dimostrare i requisiti avvalendosi dei requisiti maturati dalle singole società consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. o alle esperienze professionali pertinenti (da intendersi quale capacità tecnica e professionale di cui al p.to 7.3), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. Il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che il soggetto ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che il soggetto che si avvale dei requisiti.

Il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il soggetto ausiliario di un concorrente può essere indicato, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per il soggetto ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al concorrente di sostituire il soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione del soggetto ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione del soggetto ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti del soggetto ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo soggetto ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Per tutte le eventuali prestazioni accessorie, per le quali è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si applica l'art. 105 dello stesso decreto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni accessorie;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni accessorie o le parti di prestazioni accessorie che il concorrente intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il concorrente pertanto indica nell'offerta le prestazioni accessorie che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

10. IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice all'atto della stipula del contratto di appalto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente si impegna a presentare, qualora aggiudicatario, entro dieci giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di

progettazione. La polizza dovrà avere validità dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Questa polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004. Si precisa, infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema tipo 2.2 è assunto dalla Stazione appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza. Il massimale della polizza dovrà essere pari al venti per cento dell'importo delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi interessati dal servizio, che non sono accessibili al pubblico senza la necessaria autorizzazione.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

A tal fine il concorrente dovrà prendere appuntamento con la Direzione Tecnica – U.O. Manutenzioni Opere della S.p.A. Autovie Venete, telefonando al numero 0432/925450 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì entro il giorno **17.08.2018**.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, GEIE, società o associazione di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/socio/ associato di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila/società/associazione.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente: in tal caso dovranno essere inserite nella busta "A – Documentazione Amministrativa" tutte le attestazioni rilasciate agli operatori che hanno proceduto ad effettuare il sopralluogo.

In caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

A seguito della presa visione sarà redatta dalla Stazione Appaltante in duplice copia originale l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo; una copia sarà consegnata al concorrente, che la dovrà inserire nella busta "A – Documentazione Amministrativa" mentre l'altra sarà trattenuta dalla Stazione Appaltante per la verifica del requisito di avvenuto sopralluogo in sede di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Essendo l'importo posto a base di gara inferiore ad € 150.000,00.-, i concorrenti non dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e consegnato a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo della S.p.A. AUTOVIE VENETE, presso il Centro Servizi di Palmanova, Locale Casello Autostradale – 33050 Bagnaria Arsa (UD).

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29.08.2018.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia

incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste in esso contenute, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste in esso contenute.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

CIG 7527128E83 - PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DI POLIZIA STRADALE DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Scadenza offerte: giorno **29.08.2018** ore **12.00**

SEDUTA DI GARA DEL 05.09.2018 ALLE ORE 09.30

NON APRIRE DA PARTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti le informazioni relative all'operatore economico concorrente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

L'impossibilità di individuare univocamente due delle tre buste sopra elencate (ad esempio perché le buste non presentano le diciture sopra richieste) comporta l'esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già consegnato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Rimane fermo che la sostituzione del plico già consegnato nonché il suo ritiro da parte del concorrente devono avvenire prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e, in tal caso, allegato l'atto dai quali si evincono i relativi poteri.

Le dichiarazioni da rendersi ai sensi di Legge potranno essere redatte sui modelli allegati al presente disciplinare e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.commissarioterzacosia.it> nella pagina indicata al punto 2.2 del presente disciplinare; qualora per alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano allegati specifici modelli, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso Disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 360 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se gli elementi e le condizioni del ricorso all'avvalimento erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è predisposta mediante la compilazione della scheda 1 allegata al presente disciplinare e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel presente disciplinare.

Il concorrente indica la propria forma giuridica, tra quelle di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o di GEIE (per le parti compatibili), ciascun operatore economico (mandatario/mandante) deve compilare e sottoscrivere la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, deve, inoltre, compilare la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

Nel caso di consorzio stabile di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara nella scheda 1; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa unicamente in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In particolare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. già costituito, dal legale rappresentante del mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non ancora costituito, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
- nel caso di consorzio stabile di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal legale rappresentante del consorzio;
- Nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale dell'operatore economico.

L'operatore economico allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;

- b. copia conforme all'originale della/e procura/e oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su in formato .doc all'indirizzo internet <http://www.commissarioterzadorsia.it> nella pagina indicata al punto 2.2 del presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato.

In conformità a quanto disposto nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE deve essere inserito nella busta A esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico (chiavetta USB). Il DGUE elettronico deve essere in formato PDF.A e deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione.

Il DGUE in formato .doc può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sulla pagina internet indicata al punto 2.2 del presente disciplinare è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .doc da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

La mancanza o l'incompletezza del DGUE in formato elettronico conforme alle indicazioni sopra fornite comporterà l'attivazione della procedura ex art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega alla domanda di partecipazione:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Per l'ulteriore documentazione a corredo della domanda di partecipazione in caso di ricorso all'avvalimento si rimanda al par. 15.3.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega alla domanda di partecipazione:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Per l'ulteriore documentazione a corredo della domanda di partecipazione in caso di ricorso al subappalto si rimanda al par. 15.3.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80,

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Il concorrente integra le dichiarazioni sui requisiti posseduti compilando la scheda 4 allegata al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto da tutte le imprese subappaltatrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto sul sito www.commissarioterzacosia.it, in corrispondenza della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);
2. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, l'iscrizione nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, la propria posizione previdenziale e la sua assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
5. nel caso di professionisti associati e di società di professionisti dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i professionisti associati;
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 3, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, albo professionale, etc.) dei professionisti indicati per l'espletamento del servizio e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

7. dichiara, tramite la compilazione della scheda 3, che i professionisti indicati sono in regola con gli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
8. dichiara di possedere il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al p.to 7.2, da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 1a) e la compilazione della scheda 4;
9. dichiara di possedere il requisito di capacità tecnico e professionale di cui alla lett. a) del p.to 7.3 da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a), unitamente all'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria svolti e portati a compimento del requisito da rendere tramite la compilazione della scheda 4;
10. Dichiara, tramite la compilazione della scheda 5, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. accetta, tramite la compilazione della scheda 5, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
12. dichiara, tramite la compilazione della scheda 5, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, reperibile al sito www.commissarioterzacosia.it alla sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13. si impegna, tramite la compilazione della scheda 5, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'atto della stipula del contratto;
14. si impegna, tramite la compilazione della scheda 5, a prestare la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione, avente un massimale pari al venti per cento dell'importo delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato, decorrente dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004;
15. si impegna, tramite la compilazione della scheda 6, a rispettare il Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009, allegato al presente disciplinare.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

16. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

17. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, tramite la compilazione della scheda 5, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. allega il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi interessati dal servizio;

K

19. indica nella scheda 1 l'indirizzo PEC oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 20. allega il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi interessati dal servizio;
 21. autorizza, tramite la compilazione della scheda 5, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle parti di offerta tecnica specificatamente individuate nella stessa offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
 22. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
23. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo e che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni sono rese compilando le schede 1, 1bis, 2, 3, 4 e 5 qualora siano in esse riportate. Le schede dovranno essere sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni non già presenti nelle schede allegate al presente disciplinare dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un GEIE non ancora costituito le schede 1, 3, 4, e 5 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il GEIE. Ciascun operatore economico deve compilare e sottoscrivere una propria scheda 1bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione deve compilare e sottoscrivere una propria scheda 1bis e 2.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

24. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni

operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. In caso di avvalimento il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliaria;

25. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Per il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

26. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
27. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
28. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti 30, 31, 32 non sono presenti nelle schede allegate al presente disciplinare e dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

29. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

30. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici che intendono ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

31. dichiarazione sull'intenzione del concorrente di subappaltare parte delle prestazioni - la cui quota non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto -, con specifica indicazione e descrizione di tali parti. Tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il DGUE - Parte II - Sez. D.
32. PASSOE del subappaltatore. Ai soli fini della creazione del PASSOE, gli eventuali subappaltatori indicati devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI".

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei:

- L'indicazione del giovane professionista (vedi p.to 5.1) da rendere con la compilazione della scheda 3.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione del servizio.

Per i raggruppamenti temporanei o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1-bis, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta tecnica del concorrente, descritta con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta indicati al successivo punto 18.1, per ciascuno dei seguenti elementi e subelementi:

Elemento T1: Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	(punti 25) di cui:
• Subelemento T1.1: Affinità del progetto presentato	(punti 5)
• Subelemento T1.2: Progettazione impianti	(punti 5)
• Subelemento T1.3: Progettazione architettonica	(punti 5)
• Subelemento T1.4: Progettazione della cantierizzazione	(punti 5)
• Subelemento T1.5: Contenimento dell'impatto ambientale	(punti 5)
Elemento T2: Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione	(punti 35) di cui:
• Subelemento T2.1: Professionisti indicati	(punti 8)
• Subelemento T2.2: Organizzazione del gruppo di lavoro	(punti 8)
• Subelemento T2.3: Modalità di svolgimento del servizio	(punti 13)
• Subelemento T2.4: Strumenti elettronici di progettazione	(punti 6)
Elemento T3: Riduzione dei tempi di esecuzione	(punti 5)
Elemento T4: Certificazioni	(punti 5)

Con riferimento all'elemento T1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta:

L'elemento T1 riguarda la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta formulata dal concorrente, con riferimento alla sua pregressa esperienza in opere similari a quella oggetto del servizio posto a base di gara.

Tale professionalità ed adeguatezza è dimostrata tramite la presentazione di un massimo di tre progetti di opere qualificabili come "affini" a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, ritenuti significativi dal concorrente per rappresentare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Per progetti di opere "affini" a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, si intendono progetti relativi alle "ID opere" E.15, E.16, E.20 di cui al D.M. 17.06.2016, ovvero alle previgenti classi e categorie corrispondenti così come individuate dal medesimo Decreto ministeriale.

Possono essere presentati progetti di livello definitivo o esecutivo.

I progetti presentati devono essere stati già approvati dal committente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, e comunque in data non anteriore a un decennio da quella di pubblicazione del presente bando di gara.

Ogni singolo progetto presentato deve essere stato sottoscritto da almeno uno dei professionisti indicati nella domanda di partecipazione ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Ogni singolo progetto deve essere presentato utilizzando una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 5 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 5 elaborati grafici in formato non superiore all'A3 ed un massimo di 5 relazioni progettuali di lunghezza massima pari a 5 facciate di formato A4.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 5, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta.

Gli elaborati grafici allegati possono essere sia interi elaborati originali del progetto presentato, sia loro raccolte, singole parti o stralci di più elaborati originali. In ogni caso deve essere riportato in corrispondenza di ciascuna parte, stralcio o intero il codice ed il titolo dell'elaborato originale di provenienza.

Le relazioni progettuali allegate possono essere sia intere relazioni originali del progetto presentato, sia loro raccolte, singole parti o stralci di più relazioni originali. In ogni caso deve sempre essere riportato in una singola facciata prima di ciascuna parte, stralcio o intero il codice ed il titolo della relazione originale di provenienza.

Non è ammessa alcuna rielaborazione o modifica degli elaborati del progetto presentato, che devono essere pertanto perfettamente coincidenti, per le parti presentate, con gli elaborati originali del progetto.

La relazione illustrativa di ciascun progetto deve contenere, nell'ordine:

- 1) una scheda con le seguenti informazioni:
 - nome del committente;
 - descrizione dell'opera;
 - ID opere, ai sensi del D.M. 17.06.2016, ovvero le corrispondenti previgenti classi e categorie così come individuate dal medesimo D.M.;
 - importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza;
 - data di inizio e di ultimazione del servizio di progettazione;
 - professionisti firmatari del progetto;
- 2) un paragrafo contenente la descrizione dell'opera progettata;
- 3) un paragrafo contenente la descrizione del servizio di ingegneria svolto;
- 4) un paragrafo per ciascuno dei sub-elementi T1.1, T1.2, T1.3, T1.4 e T1.5 che saranno oggetto di valutazione.

La relazione illustrativa, nonché gli elaborati grafici e le relazioni allegati alla stessa, saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi T1.1, T1.2, T1.3, T1.4 e T1.5 e dei relativi criteri di valutazione.

I progetti presentati possono riguardare uno o più dei sub-elementi. La relazione illustrativa di ciascun progetto deve contenere i paragrafi relativi ai soli sub-elementi per i quali il progetto è presentato.

Nel caso un concorrente non presenti alcun progetto per uno o più sub-elementi, la commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a zero per tale/i sub-elemento/i.

Per ciascun sub-elemento trattato nella relazione illustrativa di un progetto il concorrente deve allegare almeno un elaborato grafico, il cui codice deve essere citato nella relazione illustrativa, all'interno del paragrafo dedicato al sub-elemento a cui si riferisce.

Si precisa che, nel caso siano presentati più di un progetto per il medesimo sub-elemento, la Commissione giudicatrice condurrà una valutazione media complessiva dei progetti presentati per ciascun sub-elemento.

Con riferimento all'elemento T2 - Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione

L'elemento T2 riguarda la capacità del concorrente di organizzare e svolgere in maniera efficace ed efficiente il servizio posto a base di gara, in modo da realizzare la massima sinergia, collaborazione e trasparenza dell'attività dei componenti del gruppo di lavoro, anche in considerazione delle esperienze e del *know how* dei singoli professionisti coinvolti.

Per tale elemento T2 il concorrente deve presentare una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 20 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 5 elaborati grafici in formato non superiore a A3.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

Gli eventuali curriculum vitae allegati non concorrono al calcolo del numero di pagine.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 20, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione illustrativa deve contenere un paragrafo per ogni sub-elemento T2.1, T2.2, T2.3 e T2.4 all'interno del quale dovranno essere richiamati i codici degli elaborati grafici allegati relativi a tale sub-elemento.

La relazione illustrativa nonché gli elaborati grafici allegati alla stessa saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi T2.1, T2.2, T2.3 e T2.4 e dei relativi criteri di valutazione.

Con riferimento all'elemento T3 – Riduzione dei tempi di esecuzione

L'elemento T3 riguarda la riduzione del tempo di esecuzione del servizio di progettazione rispetto alla durata posta a base di gara, pari a 140 naturali e consecutivi.

Dovrà essere indicata, utilizzando la scheda 7 – Riduzione dei tempi di esecuzione scaricabile dal sito www.commissarioterzaciasia.it alla sezione indicata al punto 2.2, la riduzione dei tempi offerta espressa in giorni naturali e consecutivi. La riduzione, da applicare esclusivamente alla Fase 1 come definita al §3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, non potrà superare gli 14 giorni naturali e consecutivi. Nel caso il concorrente offra una riduzione superiore, essa sarà equiparata alla riduzione massima consentita ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Con riferimento all'elemento T4 – Certificazioni

L'elemento T4 riguarda il possesso di specifiche certificazioni, descritte al successivo punto 18.1, da parte del concorrente, al fine di dimostrare la propria capacità professionale ed il costante aggiornamento delle proprie competenze.

Il concorrente deve presentare copia delle certificazioni in suo possesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Generali, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

I documenti costituenti l'offerta tecnica (relazioni ed eventuali elaborati allegati) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta tecnica deve essere consegnata in formato cartaceo e su supporto informatico in formato .pdf.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della

proposta economica del concorrente inserita nella busta "C - Offerta economica". Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta utilizzando la scheda 8 - Offerta economica scaricabile dal sito www.commissarioterzacorsia.it, alla sezione indicata al punto 2.2 del presente disciplinare di gara, contenente il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara per l'espletamento del servizio.

Il ribasso offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

Il ribasso offerto deve essere indicati con due cifre decimali. In caso contrario, saranno troncati alla seconda cifra decimale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è escluso dalla gara. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verifichino per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

L'offerta economica, a pena di esclusione, non deve contenere abrasioni e/o cancellature ed un'eventuale correzione deve essere confermata con la firma in originale a margine dello stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Tutti i calcoli necessari ad individuare la migliore offerta saranno condotti arrotondando i numeri alla seconda cifra decimale (ad es. 0,874 diventa 0,87 mentre 0,875 diventa 0,88).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito per ciascun elemento e subelemento sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati gli elementi caratterizzati da "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati gli elementi caratterizzati da “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con lettera T vengono indicati gli elementi caratterizzati da “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

T1	Professionalità ed adeguatezza dell’offerta	Punti 25 di cui:	
	T1.1 – Affinità del progetto presentato	Punti 5	D
	T1.2 – Progettazione impianti	Punti 5	D
	T1.3 – Progettazione architettonica	Punti 5	D
	T1.4 – Progettazione della cantierizzazione	Punti 5	D
	T1.5 – Contenimento dell’impatto ambientale	Punti 5	D
T2	Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione	Punti 35 di cui:	
	T2.1 – Professionisti indicati	Punti 8	D
	T2.2 – Organizzazione del gruppo di lavoro	Punti 8	D
	T2.3 – Modalità di svolgimento del servizio	Punti 13	D
	T2.4 – Strumenti elettronici di progettazione	Punti 6	D
T3	Riduzione dei tempi di esecuzione	Punti 5	Q
T4	Certificazioni	Punti 5	T
	TOTALE	Punti 70	

Elemento T1- Professionalità ed adeguatezza dell’offerta (punti complessivi 25)

Sub-elemento T1.1 – Affinità del progetto presentato (punti 5)

Il sub-elemento riguarda l’affinità del progetto presentato con l’opera oggetto del servizio di progettazione posto a base di gara. L’offerta presentata dal concorrente deve quindi mettere in luce tale affinità.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sul grado di affinità del progetto presentato con l’opera oggetto del servizio di progettazione posto a base di gara.

Sub-elemento T1.2 – Progettazione impianti (punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione degli impianti meccanici ed elettrici. L’offerta presentata dal concorrente deve quindi evidenziare la qualità di tale progettazione (ad es. riportando dimensionamento, schemi impiantistici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto impiantistico nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: completezza dei richiami normativi adottati, criteri di dimensionamento adottati e soluzioni impiantistiche di particolare qualità adottate in progetto.

Sub-elemento T1.3 – Progettazione architettonica (punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione a livello architettonico. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi evidenziare la qualità architettonica del progetto (ad es. riportando piante, sezioni, prospetti, viste tridimensionali, dettagli esecutivi dei nodi più significativi, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto architettonico nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: capacità compositiva degli ambienti interni, dei volumi e degli ambienti esterni; capacità progettuale a livello architettonico; utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione architettonica con riferimento, anche, all'utilizzo di componenti strutturali di materiali diversi.

Sub-elemento T1.4 – Progettazione della cantierizzazione

(punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione della cantierizzazione dell'opera. L'offerta deve quindi presentare le soluzioni adottate nel progetto presentato per minimizzare l'impatto del cantiere sulle attività svolte nell'edificio (nel caso di ristrutturazioni e ampliamenti), per contenere i tempi di esecuzione e per semplificare la fase costruttiva (ad es. riportando planimetrie e sezioni delle fasi delle lavorazioni, cronoprogrammi, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto della cantierizzazione con particolare riferimento a: completezza dei richiami normativi adottati, soluzioni adottate per minimizzare l'impatto della cantierizzazione sulle attività svolte nell'edificio, soluzioni adottate per ottimizzare i tempi di esecuzione, per semplificare la fase costruttiva.

Sub-elemento T1.5 – Contenimento dell'impatto ambientale

(punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nell'individuazione di soluzioni atte a ridurre l'impatto della realizzazione, della manutenzione e dello smaltimento dell'opera sull'ambiente, nonché nella massimizzazione del ciclo di vita dell'opera stessa. L'offerta deve quindi evidenziare la capacità del progetto presentato di contenere l'impatto dell'opera sull'ambiente (ad es. riportando l'adozione di CAM nel progetto, l'utilizzo di materiali riciclati, l'adozione di materiali innovativi a ridotto impatto ambientale, le soluzioni tecniche adottate per contenere l'impegno energetico dell'opera, le soluzioni adottate per ottimizzare le attività manutentive e minimizzare i suoi costi ambientali, l'adozione di soluzioni atte a massimizzare il ciclo di vita dell'opera, le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale ottenute dal progetto).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla capacità del progetto di minimizzare l'impatto sull'ambiente della realizzazione, sulla manutenzione e smaltimento dell'opera, con particolare riferimento alla qualità delle soluzioni individuate per contenere tale impatto.

Elemento T2 – Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione (punti complessivi 35)

Sub-elemento T2.1 – Professionisti indicati

(punti 8)

Il sub-elemento T2.1 riguarda la professionalità dei soggetti che il concorrente ha indicato nella domanda di partecipazione per l'esecuzione del servizio di progettazione.

Il concorrente deve presentare per ciascun professionista indicato (come da §4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto) quale responsabile di una prestazione specialistica, nonché per il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, un curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli e le esperienze posseduti. Il curriculum vitae deve inoltre comprendere un elenco dei progetti che il professionista ha espletato con assunzione di responsabilità al fine di comprovare le competenze e capacità in relazione alle prestazioni specialistiche per le quali è stato indicato.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sul contenuto dei curriculum vitae presentati, con particolare riferimento all'attinenza tra le prestazioni specialistiche per le quali ciascun professionista è stato indicato quale responsabile e la sua pregressa esperienza relativa a commesse con caratteristiche simili a quelle oggetto dell'appalto.

Sarà considerato elemento qualificante l'aver progettato opere edili a servizio dei Corpi di polizia o delle Forze armate.

Sub-elemento T2.2 - Organizzazione del gruppo di lavoro (punti 8)

Il sub-elemento T2.2 riguarda l'organizzazione adottata per il gruppo di lavoro che il concorrente propone per l'esecuzione del servizio di progettazione, tenendo specialmente in considerazione le attività da svolgere e la suddivisione in fasi del servizio (come da §3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto) e i relativi limiti temporali per l'esecuzione.

Il concorrente deve presentare un organigramma completo del gruppo di lavoro in cui dovranno essere indicati nominativamente i professionisti indicati nella domanda di partecipazione, nonché tutte gli ulteriori professionisti, tecnici ed amministrativi che il concorrente intende utilizzare nel servizio (fermi restando i requisiti minimi indicati al §4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto). Questi ultimi dovranno essere indicati nominativamente unitamente all'operatore economico con il quale intercorre il rapporto stabile. L'organigramma dovrà consentire la chiara individuazione dell'organizzazione della commessa e dei rapporti gerarchici intercorrenti tra tutti i nominativi che saranno in esso indicati.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prenderà in esame l'articolazione dell'organigramma del gruppo di lavoro, valutandone la completezza in relazione alle prestazioni specialistiche previste nel servizio, la capacità di efficace gestione della commessa, l'adeguatezza in termini di risorse umane impiegate.

Sub-elemento T2.3 –modalità di svolgimento del servizio (punti 13)

Il sub-elemento T2.3 riguarda le modalità con le quali il concorrente propone di svolgere il servizio posto a base di gara.

Il concorrente deve descrivere le modalità con le quali intende svolgere il servizio, con particolare riferimento:

- all'individuazione dei processi principali di cui esso è composto;
- all'individuazione delle diverse fasi in cui il servizio è suddiviso ed alla loro articolazione temporale;
- alle regole di gestione dei dati e delle informazioni;
- ai sistemi di interfaccia che saranno adottati tra i professionisti indicati per assicurare la congruenza tra le diverse prestazioni specialistiche;
- ai sistemi che saranno adottati per assicurare la qualità del progetto;
- alle verifiche che saranno messe in atto per monitorare il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per il suo espletamento;
- all'azione di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nel rapporto con le amministrazioni e gli enti interessati dall'opera (acquisizioni pareri ed autorizzazioni, risoluzione interferenze, ecc.);
- ai sistemi di interfaccia che saranno adottati con la stazione appaltante.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prevede di valutare le modalità di svolgimento del servizio descritte dal concorrente sulla base:

- della loro adeguatezza nel consentire una corretta e tempestiva divulgazione dei dati e delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro, nonché nell'assicurare la loro omogenea e rapida implementazione nell'attività progettuale;
- della loro efficacia nel garantire la congruenza tra le diverse prestazioni specialistiche;

- della loro efficacia nel garantire la qualità del progetto;
- della loro efficienza nel fornire il supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- della loro capacità di assicurare il rispetto dei tempi e dei costi;
- dell'efficienza dei sistemi di interfaccia che saranno adottati con la stazione appaltante.

Sub-elemento T2.4- Strumenti elettronici di progettazione

(punti 6)

Il sub-elemento T2.4 riguarda la capacità di ottenere un'ottimizzazione dell'attività di progettazione e, più in generale, di gestione della commessa, grazie all'utilizzo di metodi e strumenti elettronici per la progettazione, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di sistemi (sistema BIM).

Il modello BIM proposto deve essere strutturato per poter evolvere nel modello costruttivo ("PIM" o Project Information Model) e in quello gestionale.

Il concorrente deve descrivere nell'offerta:

- i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, in funzione della natura dell'opera da progettare;
- tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali;

che intende implementare con il sistema BIM.

Il concorrente deve indicare i nominativi dei soggetti che assumeranno il ruolo di Bim Specialist, Coordinator e Manager. Per tutti tali soggetti il concorrente dovrà precisare il titolo di studio, nonché la specifica esperienza e professionalità in merito all'utilizzo di sistemi BIM, nonché fornire una sintetica descrizione dell'attività svolta al fine di comprovare le competenze e le capacità in relazione al ruolo ricoperto.

Tutti tali soggetti devono essere inseriti nell'organigramma del gruppo di lavoro.

I ruoli di Bim Specialist, Coordinator e Manager possono essere assunti anche da professionisti indicati dal concorrente per l'esecuzione del servizio di progettazione.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento premia l'articolazione e la completezza dell'implementazione proposta per il sistema BIM, nonché l'esperienza e la professionalità dei soggetti indicati quali Bim Specialist, Coordinator e Manager.

Nel caso il concorrente non intenda proporre l'utilizzo di strumenti elettronici di progettazione per la redazione del progetto posto a base di gara, il punteggio attribuito all'elemento dalla commissione giudicatrice sarà pari a zero.

Elemento T3 - Riduzione dei tempi di esecuzione

(punti 5)

Dovrà essere indicata la riduzione dei tempi offerta per l'esecuzione del servizio, espressa in giorni naturali e consecutivi, da applicare esclusivamente alla Fase 1 come definita al §3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La riduzione offerta non potrà superare i 14 giorni naturali e consecutivi. Nel caso il concorrente offra una riduzione superiore, essa sarà equiparata alla riduzione massima consentita ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Criterio di valutazione

La valutazione dell'elemento riduzione dei tempi di esecuzione verrà condotta, sulla base dei giorni naturali e consecutivi di riduzione offerti, per mezzo della formula con interpolazione lineare riportata al punto seguente.

Elemento T4 – Certificazioni

(punti 5)

fw

Il concorrente deve dimostrare la presenza, all'interno del proprio gruppo di lavoro (di cui al subelemento T2.2), di almeno un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

Criterio di valutazione

Per l'elemento verrà attribuito un punteggio in funzione della presenza o meno all'interno del gruppo di lavoro di un professionista in possesso di certificazione che attesti l'esperienza sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici (la presenza di più professionisti certificati all'interno dello stesso gruppo di lavoro non comporta l'attribuzione di un maggior punteggio per il concorrente).

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi "D" cui è assegnato un punteggio discrezionale (T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T2.1, T2.2, T2.3, T2.4), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie seguendo quanto indicato nelle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa". Nel metodo del confronto a coppie ciascun commissario confronta tra loro, per ogni elemento/subelemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, il coefficiente $C_i^{Tj,k}$ attribuito al concorrente i-esimo per il subelemento j,k (con $j = 1 \div 2$, $k = 1 \div 5$ per $j = 1$, $k = 1 \div 4$ per $j = 2$), che ha un valore compreso tra 0 e 1, è calcolato a partire dalla somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli commissari nel confronto a coppie all'offerta del concorrente i-esimo per il subelemento j,k, attribuendo il valore di uno al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

All'elemento quantitativo "Q" T3 è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i^{T3} = T_i / T_{\max}$$

dove:

- C_i^{T3} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento T3;
- T_i = riduzione tempi (espressa in giorni naturali e consecutivi) offerta dal concorrente i-esimo (valore massimo pari a 14 giorni);
- $T_{\max}$ = riduzione tempi massima offerta.

Quanto all'elemento tabellare "T" T4, al concorrente i-esimo è attribuito un coefficiente C_i^{T4} automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto:

Presenza certificazione di cui all'elemento T4	C_i^{T4}
SI	1
NO	0

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi agli elementi e subelementi di natura qualitativi "D" non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun subelemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

h

- se il sub elemento in esame risulti “non trattato”: coefficiente 0,00;
- se il subelemento in esame risulti “assolutamente inadeguato”: coefficiente 0,10;
- se il subelemento in esame risulti “inadeguato”: coefficiente 0,20;
- se il subelemento in esame risulti “gravemente carente”: coefficiente 0,30;
- se il subelemento in esame risulti “carente”: coefficiente 0,40;
- se il subelemento in esame risulti “insufficiente”: coefficiente 0,50;
- se il subelemento in esame risulti “sufficiente”: coefficiente 0,60;
- se il subelemento in esame risulti “discreto”: coefficiente 0,70;
- se il subelemento in esame risulti “buono”: coefficiente 0,80;
- se il subelemento in esame risulti “distinto”: coefficiente 0,90;
- se il subelemento in esame risulti “ottimo”: coefficiente 1,00.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subelemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Rimangono invariate le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a elementi e subelementi di natura quantitativa “Q” e tabellare “T”.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare (quadratica):

$$C_i^E = (R_i / R_{max})^\alpha$$

essendo:

- C_i^E = coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = valore dell’offerta (ribasso percentuale in lettere) del concorrente i-esimo;
- $\alpha = 0,5$;
- R_{max} = valore dell’offerta (ribasso percentuale in lettere) più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Una volta attribuiti i coefficienti si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento/subelemento secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio del concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_i^{T1.1} \times P^{T1.1} + C_i^{T1.2} \times P^{T1.2} + C_i^{T1.3} \times P^{T1.3} + C_i^{T1.4} \times P^{T1.4} + C_i^{T1.5} \times P^{T1.5} + C_i^{T2.1} \times P^{T2.1} + C_i^{T2.2} \times P^{T2.2} + C_i^{T2.3} \times P^{T2.3} + C_i^{T2.4} \times P^{T2.4} + C_i^{T3} \times P^{T3} + C_i^{T4} \times P^{T4} + C_i^E \times P^E$$

dove:

- P_i = punteggio concorrente i-esimo;
- $C_i^{Tj.k}$ = coefficiente elemento/subelemento Tj.k, del concorrente i-esimo;
- C_i^E = coefficiente elemento economico E, del concorrente i-esimo;
- $P^{Tj.k}$ = punteggio elemento/subelemento Tj.k;
- P^E = punteggio elemento economico E.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____, alle ore _____ presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie Venete in Via Lazzaretto vecchio, 26 – 34123 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Il Seggio di Gara, composto da tre componenti nominati dalla Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- verificare che i plichi delle offerte siano pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara;
- verificare l'integrità dei plichi pervenuti;
- aprire i soli plichi integri e pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara;
- verificare la presenza all'interno di ciascun plico della busta "A", e delle buste "B" e "C", nonché accertare la loro univoca identificazione e la loro integrità;

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- a. aprire la busta "A" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché proceda ai sensi del p.to 5.2 della Linea Guida ANAC n.3 e quindi la Stazione appaltante possa adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi contenenti le buste A, il cui contenuto è stato verificato dal Seggio di Gara, nonché le buste B e C, ancora sigillate, in appositi cassetti o armadi, le cui chiavi saranno riposte in luogo sicuro presso la U.O. Gare e Contratti della Stazione appaltante stessa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linea Guida ANAC n. 3).

La Commissione Giudicatrice può svolgere anche tutte le funzioni attribuite nel p.to 19 al Seggio di gara.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa attribuzione del punteggio, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a verificare se le offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; qualora vi siano offerte che superano tale soglia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Il RUP trasmette alla Commissione giudicatrice l'esito della verifica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, sulla base di una valutazione del RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della commissione, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto 22.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'offerente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., richiede al concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Responsabile unico del Procedimento prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Stazione appaltante di escludere l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile unico del Procedimento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante

aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.500.-. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio del servizio oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto del subaffidamento.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione appaltante si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

27. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente alla giurisdizione del Giudice ordinario del competente Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

28. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Stazione Appaltante.

29. ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO DELLA SOCIETA'

Si richiede all'Operatore Economico concorrente di accedere al sito internet della Stazione Appaltante (www.commissarioterzacorsia.it) e prendere visione del Codice di Comportamento, con la specificazione che la presentazione dell'offerta comporta la completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.

Trieste,

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Enrico Razzini)

